

ACAT VERONA
Associazione dei Club Alcolologici Territoriali
(metodo Hudolin)

STATUTO A.C.A.T. VERONA
Documento approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Aderenti
riunita in VERONA il 20 dicembre 2019

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), denominata «Associazione dei Club Alcolologici Territoriali (Metodo Hudolin): ACAT VERONA» che assume la qualifica di organizzazione di volontariato (ODV), apartitica e aconfessionale.
2. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'Associazione utilizza la denominazione «Associazione dei Club Alcolologici Territoriali (Metodo Hudolin): ACAT VERONA ODV».
3. L'ODV ha sede legale in Via Puglie 7/A nel Comune di Verona, Provincia di Verona.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, adottato ai sensi del Codice del Terzo settore.

Art. 3

Regolamento

1. Il regolamento, deliberato dall'Assemblea Generale, disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

Art. 4

Efficacia dello Statuto

1. Gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento per i singoli e per gli organi dell'Associazione.

Art. 5

Interpretazione e modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere iniziativa del Consiglio Direttivo o dei Club associati. In questo ultimo caso, le proposte devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei Club associati.
2. Il Consiglio Direttivo verifica le proposte ed indice entro sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.

3. Le proposte di modifica devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Art. 6

C.A.T.: Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin)

1. Il Club è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale dove ogni persona e ogni famiglia può compiere un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'approccio ecologico sociale del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita.
2. Il Club, composto da famiglie e servitore-insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove una cultura della protezione e promozione della salute e del bene comune, coerentemente con l'approccio ecologico-sociale che ne è il fondamento scientifico.



TITOLO II: FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 7

Solidarietà

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non ha fini di lucro, né diretti né indiretti.

Art. 8

Finalità specifiche

1. L'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1, lett. a), d), i), l), v) e w) del Codice del Terzo settore, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Nello svolgimento di tali attività, l'Associazione:
 - a) promuove azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie, della comunità, anche attraverso forme di comunicazione (media, social ecc.) e azioni di advocacy;
 - b) si prefigge di migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità che presentano difficoltà e sofferenze legate a problemi alcolcorrelati e complessi, come ad altri stili di vita e bisogni esistenziali, secondo l'approccio ecologico sociale del Professor Vladimir Hudolin;
 - c) sviluppa e sostiene i Club Alcologici Territoriali e garantisce l'armonizzazione dei programmi tra i Club; collabora in specifici progetti, sia pubblici che privati;
 - d) cura l'organizzazione, il coordinamento ed il rigore scientifico dei programmi ed il possesso dei requisiti indispensabili da parte di coloro che intendono prestare il servizio di Servitori-Insegnanti di Club;
 - e) promuove l'organizzazione di interclub/congressi dei Club;
 - f) elabora proposte di progetti di ricerca;
 - g) organizza e sostiene iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo della multidimensionalità della sofferenza umana;
 - h) coopera con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc., fanno proprio l'obiettivo della prevenzione e della promozione e protezione della salute, senza pregiudiziali legate a motivi religiosi e di nazionalità.

- 
3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è effettuata dal Consiglio direttivo.
 4. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art.9

Ambito di attuazione delle finalità

1. L'Associazione opera ordinariamente nel territorio della ULSS 9 Scaligera.
2. L'Associazione può operare anche nell'ambito di altre ULSS limitrofe se e fino a quando nei loro territori non esistano Club riuniti in altre Associazioni.

Art.10

Collegamento con Associazioni di ambito più vasto

1. L'Associazione aderisce all'**A.R.C.A.T. Veneto** (Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali - metodo Hudolin del Veneto) e attraverso di questa ad **A.I.C.A.T.** (Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali) e **W.A.C.A.T.** (Associazione Mondiale dei Club Alcolologici Territoriali).
2. Per il conseguimento degli stessi fini l'Associazione collabora con le altre analoghe Associazioni operanti nel territorio e può costituire con esse un Coordinamento.

TITOLO III: I SOCI

Art. 11

I Soci

1. Soci Ordinari;
Sono "Soci Ordinari" dell'Associazione con diritto di voto tutte le persone maggiorenni che, condividendo le finalità dell'organizzazione, mosse da spirito di solidarietà, partecipando regolarmente alle attività dei Club chiedono di essere iscritte negli elenchi degli aderenti agli stessi C.A.T. riconosciuti dalla A.C.A.T. depositati nella sede medesima.
2. Soci Benemeriti:
Sono "Soci Benemeriti" con diritto di voto e con diritto di partecipare all'Assemblea Generale, le persone nominate dal Consiglio Direttivo in riconoscimento di particolari meriti verso l'Associazione.
3. Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

Art. 12

Diritti

1. I Soci Ordinari hanno il diritto - dovere di eleggere i propri rappresentanti che costituiranno il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

2. I Soci Ordinari hanno il diritto-dovere di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.
3. I Soci, purché preventivamente autorizzati dal Presidente, hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 **Doveri**

1. I Soci devono svolgere la propria attività al servizio dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri Soci e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e buona fede.
3. I Soci "compatibilmente alle disponibilità" hanno il dovere di contribuire al sostegno economico dell'Associazione versando periodicamente le liberalità come stabilito dalla Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.
4. Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed il Regolamento Sociale.

Art. 14 **Esclusione**

1. L'esclusione dall'elenco soci dell'A.C.A.T. può avvenire per recesso del socio e può essere deliberata dal Direttivo a maggioranza, qualora il socio mantenga un atteggiamento che danneggi moralmente o materialmente l'attività della A.C.A.T. L'esclusione verrà comunicata al socio a mezzo raccomandata o PEC il socio avrà 15 gg. di tempo per porre obiezioni.



TITOLO IV: GLI ORGANI

Art.15 **Indicazione degli organi sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea Generale (o dei soci);
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Consiglio Direttivo
 - d) Il Consiglio dei Presidenti
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Capo I: L'Assemblea Generale

Art. 16 **Composizione**

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci dell'Organizzazione.
2. All'Assemblea Generale partecipano di diritto: il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Soci con diritto di voto e i soci benemeriti (art. 11).

3. L'Assemblea Generale è presieduta da un Presidente nominato dai Soci. L'Assemblea Generale è composta dagli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Art. 17 **Convocazione**

1. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, per la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e una volta ogni quattro anni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
2. In via straordinaria, per iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente, o su richiesta scritta firmata da almeno la metà dei Soci più uno, per l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale mediante avviso scritto, fatto pervenire ai singoli Club e affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno, con l'indicazione della data, dell'ora della prima convocazione e del luogo di svolgimento.

Art. 18 **Validità dell'Assemblea Generale**

1. L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, quando interviene almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.
 - b) In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
2. L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita quando il Presidente, consultato l'elenco dei Soci aderenti all'Associazione, constata la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti.
3. Non sono ammesse più di una delega per ciascun socio partecipante.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

Art. 19 **Votazione**

1. L'Assemblea è regolata dalle norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di esecuzione.
2. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti.
3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le cariche e le qualità delle persone.
4. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che aderiscono all'Associazione

Art. 20 **Verbalizzazione**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea (scelto dal Presidente) e da questi sottoscritto unitamente al Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
3. Ogni Componente ha diritto di consultare il verbale e di richiederne copia.



Capo II: Consiglio Direttivo

Art. 21 Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione che lo presiede e da un minimo di 4 (quattro) a un massimo di 8 (otto) consiglieri, nella considerazione che lo stesso deve sempre avere un numero dispari di componenti, eletti dall'Assemblea Generale a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto esclusi gli astenuti fra i Soci che accettano di candidarsi, i cui nominativi sono raccolti in tre liste in rappresentanza proporzionale alle tipologie dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 anni.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 22 Convocazione e Presidenza

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno, oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
2. La prima riunione del Consiglio Direttivo è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione

Art. 23 Compiti

1. Il Consiglio Direttivo coordina e programma le attività dell'Associazione prima di sottoporle all'approvazione del Consiglio dei Presidenti.
2. Le decisioni devono essere prese all'unanimità.
3. In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri questo decade ed il Presidente rimane in carica per la normale amministrazione e per indire nuove elezioni.

Capo III: Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 24 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente viene eletto con autonoma votazione.
2. Il Presidente viene eletto dal Direttivo in apposita convocazione e con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.
3. Il Vice -Presidente, proposto dal Presidente, viene ratificato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tutto il periodo del mandato del Presidente.

Art. 25 Compiti

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli Atti giuridici che la impegnano.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con terzi e presiede l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Presidenti e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

3. Il Presidente sottoscrive i verbali cura che siano custoditi presso la segreteria dell'Associazione, dove potranno essere consultati dagli associati.
4. Il Presidente dura in carica quattro (quattro) anni ed è rieleggibile per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.
5. Egli provvede al buon funzionamento dell'Associazione ed attua le delibere dell'Assemblea dei Soci, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Dei Presidenti.
6. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso, nella prima successiva riunione e comunque non oltre (90) novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.
7. In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, tutte o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vicepresidente.
8. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
9. In caso di assenza definitiva del Presidente, il Consiglio Direttivo non decade, il Vicepresidente assume temporaneamente la carica di Presidente e alla prima riunione del Direttivo verrà eletto un nuovo Presidente, la cui nomina sarà ratificata alla prima Assemblea Generale.

Capo IV: Consiglio dei Presidenti

Art. 26

Il Consiglio dei Presidenti è composto da: dal Presidente della A.C.A.T. che lo presiede, dal Vicepresidente e dai Presidenti dei C.A.T. aderenti.

2. Il Consiglio Direttivo non ha scadenza poiché si rinnova autonomamente col rinnovarsi dei Presidenti dei C.A.T.
3. Il consiglio dei Presidenti è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.
4. I Consiglieri, in caso di assenza, potranno farsi sostituire nelle riunioni della A.C.A.T. dell'associazione da un altro membro del Club di appartenenza, con delega scritta per avere diritto di voto.

Art. 27

Compiti

1. Il Consiglio dei Presidenti dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione, sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede all'approvazione dei bilanci preventivi e consultivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, approva i regolamenti sociali, può nominare commissioni e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica i provvedimenti di sua competenza, emanati, in casi di estrema urgenza e necessità dal Presidente.
2. Il Consiglio dei Presidenti è, ordinariamente convocato con cadenza bimestrale oppure, su richiesta della maggioranza dei componenti, in seduta straordinaria.
3. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore ad un terzo dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze di uno o più Consiglieri per qualsiasi motivo, i C.A.T. di appartenenza provvederanno alla loro sostituzione. I Consiglieri nominati dai C.A.T. avranno diritto di voto.

Capo V: Eleggibilità e Candidature

Art. 28

1. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci appartenenti all'Associazione.
2. Le candidature alle cariche sociali, contenenti la dichiarazione di disponibilità dell'interessato, dati anagrafici, devono essere inviate alla Segreteria Generale dell'Associazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'Assemblea Generale. Entro il 30 (trentesimo) giorno precedente all'Assemblea Generale, le candidature saranno pubblicate, mediante affissione, nei locali della Segreteria Generale e inviate a tutti i C.A.T. della Associazione.
3. Per le elezioni alle cariche sociali (1 Segretario, 1 Tesoriere, 1 Consigliere) è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, si procederà per anzianità di iscrizione all'Associazione stessa.
4. Qualora le candidature non raggiungano il numero di posti disponibili, ne potranno essere presentate altre direttamente in assemblea.

TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 29

Descrizione

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) beni mobili ed immobili;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti ed erogazioni;
 - d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

Art. 30

I beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà dei soci o di terzi possono essere accettati in comodato.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'ODV sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'ODV e può essere consultato dai soci.

Art. 31

Contributi

1. L'importo e le modalità di versamento del contributo associativo periodico sono stabiliti dall'Assemblea Generale.
2. Eventuali contributi straordinari, elargiti dai soci o da altre persone fisiche o giuridiche, sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 32
Rimborsi e compensi

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'Assemblea Generale.
2. L'Assemblea Generale delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 33
Erogazioni, donazioni, lasciti e proventi

1. Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 34
Proventi derivanti da attività secondarie

1. I proventi derivanti da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, devono trovare allocazione in apposita voce in bilancio.
2. L'Assemblea delibera sull'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e nel rispetto del Codice del Terzo settore.

Art. 35
Devoluzione dei beni

- 1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore, e stabilite dall'Assemblea Generale nell'ultima sua riunione.
- 2) I beni mobili ricevuti in coma dato saranno restituiti al proprietario.

TITOLO VI: IL BILANCIO

Art. 36
Bilancio consuntivo, suo contenuto e formazione

1. Il bilancio associativo è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno; è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 13 del Codice.
2. Il bilancio consuntivo contiene, raggruppate per categorie, tutte le voci di spesa e di entrata relative all'esercizio ed è accompagnato da una relazione esplicativa. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice e delle relative norme di attuazione.

3. Il bilancio è predisposto dal tesoriere e viene approvato dall'Assemblea Generale ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 37

Approvazione del bilancio

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza, nelle forme del RUNTS.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni socio. Si osserva l'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Art. 38

Deliberazione delle convenzioni

1. Del Codice del Terzo settore sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione.
2. Copia di ogni convenzione è custodita nella sede dell'ODV.

Art. 39

Stipulazione delle convenzioni

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.

Art. 40

Modalità di attuazione delle convenzioni

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII: DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 41

Personale retribuito

1. L'Associazione in quanto ODV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.
3. Il personale retribuito è assicurato contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 42

Collaboratori di lavoro autonomo

1. L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, entro i limiti stabiliti dalla legge come da art. 37 dello Statuto.

2. I rapporti fra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla **Legge Vigente**.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, l'infortunio e la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IX: LA RESPONSABILITÀ

Art. 43

Responsabilità ed assicurazione dei collaboratori volontari

1. I volontari dell'ODV che prestano la loro attività sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 44

Assicurazione dell'Associazione

2. L'ODV risponde con le proprie risorse economiche ai danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
1. L'ODV può assicurarsi per danni derivanti da sue responsabilità contrattuali ed extra contrattuali.



TITOLO X: RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 45

Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici

1. L'Associazione collabora con altri soggetti privati e con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità generali di solidarietà civile, culturale e sociale e delle proprie finalità specifiche enunciate nell'art. 7 del presente Statuto.

Art. 46

Devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea Generale può nominare un Presidente Onorario dell'Associazione, che può assistere senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo della Associazione.
2. L'Assemblea Generale, su proposta del Presidente dell'Associazione, può nominare membri d'onore dell'Associazione, personalità che abbiano acquisito benemeritenze nell'ambito della vita Associativa.

Art. 47

Scioglimento dell' ODV

Lo scioglimento dell'Associazione, se deliberato dall'Associazione e non imposto da eventi esterni, dovrà essere deciso dall'Assemblea Straordinaria, che dovrà deliberare sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno 75% (tre quarti) degli aventi diritto al voto. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà anche il nome dell'ente al quale verrà devoluta ogni attività residua.

TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile, con il codice.

